

**CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PALERMO E CONSORZI UNIVERSITARI**

L'anno 2010, il giorno 31 del mese di A G O S T O nei locali del
Rettorato – Palazzo Chiaramonte - Steri, siti in Piazza Marina n°61 a Palermo,
sono presenti:

- per l'Università degli Studi di Palermo, C.F. 80023730825, che in pro-
siegua verrà denominata semplicemente Università, il Rettore pro-tempore,
Prof. Roberto Lagalla, nato a Bari il 16.04.1955 e domiciliato per la carica
presso la predetta Università, in Palermo, Piazza Marina n° 61, abilitato a
sottoscrivere la presente convenzione, giusta delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'Università del 09 marzo 2010;

- per il Consorzio Universitario di Agrigento C.F. 93017490843, che nel
prosiegua verrà denominato semplicemente Consorzio, il Presidente pro-
tempore prof. Joseph Mifsud nato a Pietà (Malta) il 07/04/1960, domiciliato,
per la carica, presso la sede del Consorzio, in Agrigento, Via F. Quartararo
n°6, abilitato a sottoscrivere la presente convenzione, giusta delibera del Con-
siglio di Amministrazione del 11/12/2009;

- per il Consorzio Universitario di Caltanissetta C.F. 92014130857, che
nel prosiegua verrà denominato semplicemente Consorzio, il VicePresidente
pro-tempore prof. Claudio Torrisi nato a Catania il 08/12/1951, domiciliato,
per la carica, presso la sede del Consorzio, in Caltanissetta, Corso Vittorio
Emanuele n° 92, abilitato a sottoscrivere la presente convenzione, giusta deli-
bera del Consiglio di Amministrazione del 13/07/2010;

- per il Consorzio Universitario di Palermo C.F. 05209620821, che nel
prosiegua verrà denominato semplicemente Consorzio, il Presidente pro-

tempore prof. Giuseppe Frisella nato a Palermo il 12/08/1947, domiciliato, per la carica, presso la sede del Consorzio, in Palermo, Via Maqueda n° 100, abilitato a sottoscrivere la presente convenzione, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/07/2010;

- per il Consorzio Universitario di Trapani C.F. 00236960811, che nel prosieguo verrà denominato semplicemente Consorzio, il VicePresidente pro-tempore prof. Giovanni Curatolo nato a Trapani il 04/04/1946, domiciliato, per la carica, presso la sede del Consorzio, in Erice (Tp), Lungomare Dante Alighieri, abilitato a sottoscrivere la presente convenzione, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2010;

i quali

PREMESSO

- che, sulla base di precedenti e specifiche convenzioni, l'Università, con il contributo del Consorzio, ha attivato, nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani corsi di studio e iniziative formative finalizzate al decongestionamento di corsi sovraffollati e alla valorizzazione delle risorse specifiche del territorio di riferimento, nonché attività di supporto alla ricerca scientifica;

- che l'Università ha interesse a promuovere politiche di miglioramento dell'offerta formativa attraverso il graduale sviluppo di iniziative finalizzate al decentramento delle attività didattiche e di ricerca;

- che lo Statuto dell'Università di Palermo prevede la costituzione presso le sedi dei Consorzi universitari convenzionati di poli didattico-scientifici dotati di autonomia amministrativo-contabile e gestionale, denominati Poli Universitari Territoriali e costituenti i nodi dell'Ateneo a rete della Sicilia

Centro-Occidentale;

- che la costituzione dei poli didattico-scientifici dell'Università presso le sedi dei Consorzi presuppone l'approvazione di una convenzione unica volta a disciplinare i rapporti tra l'Università e i Consorzi stessi;

- che i Consorzi universitari convenzionati hanno espresso la volontà e l'interesse a rivedere ed integrare i criteri e le modalità che regolano i rapporti con l'Università in vista della definizione di una nuova convenzione unitaria.

Per raggiungere le finalità di cui in premessa, l'Università e Consorzi novano i precedenti accordi intercorsi tra le Parti con il seguente articolato

ART. 1

(Impegni dell'Università)

L'Università si impegna, nel rispetto delle proprie finalità come definite dallo Statuto vigente, a promuovere le istituzionali attività di didattica e di ricerca, nonché quelle di supporto culturale e scientifico allo sviluppo locale, presso i Poli Universitari Territoriali dell'Ateneo, assumendone la responsabilità in riferimento sia alla qualità dei corsi di studio e delle iniziative formative, sia ai percorsi scientifici che condurranno allo sviluppo delle strutture decentrate.

I competenti Organi di Governo dell'Ateneo, in sede di programmazione didattica, individueranno il personale docente dei singoli corsi di studio nel rispetto della programmazione ministeriale ed in ottemperanza alle indicazioni che verranno espresse dal Nucleo di valutazione con particolare riferimento ai requisiti minimi ed ai requisiti di qualità (ex ante ed ex post) per tutta la durata dell'attivazione dei corsi di studio in sede decentrata.

Con specifico riferimento ad eventuali attività di ricerca promosse dal Consorzio, l'impegno del personale docente sarà regolato da separate intese o

convenzioni e, comunque, nel rispetto della vigente normativa universitaria.

Inoltre, l'Università contribuisce alle attività di cui ai punti precedenti – sotto il profilo gestionale, amministrativo, bibliotecario, informatico, contabile, tecnico e di supporto alla didattica – mediante l'impiego di proprio personale T.A. nei Poli decentrati, tenendo conto del budget di struttura dei suddetti Poli.

ART. 2

(Impegni del Consorzio)

Il Consorzio, nell'ambito delle intese preventivamente raggiunte con l'Università in ordine alla programmazione dell'offerta formativa, si impegna a garantire la disponibilità dei locali laddove quelli già in possesso dell'Università siano insufficienti, per il corretto svolgimento delle attività universitarie, i locali per la didattica e per le attività di laboratorio, gli arredi, le attrezzature didattiche, le prestazioni aggiuntive di personale, le facilitazioni ricettive per il personale docente, il pagamento delle utenze e di quelle di funzionamento, a qualsiasi titolo, derivanti dallo svolgimento delle suddette attività nonché tutti i supporti logistici che si renderanno necessari. Qualora lo stesso Consorzio mettesse a disposizione il proprio personale Tecnico Amministrativo, per affiancare il Polo di riferimento nella gestione di taluni servizi, il coordinamento gestionale dello stesso è demandato al funzionario responsabile del Polo didattico e/o universitario, d'intesa con il Consorzio e ferme restando le prerogative contrattuali proprie del Consorzio ove previste. In ogni caso il distacco di personale del Consorzio non comporta alcun onere ed obbligo per l'Ateneo.

Ciascun Consorzio, in riferimento ai corsi di studio già inseriti nell'Offerta

Formativa dell'Università di Palermo al momento dell'avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a garantirne la prosecuzione, nel rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento legislativo vigente.

Il Consorzio, inoltre, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e salvo quanto previsto dai successivi articoli della presente convenzione, si impegna altresì a:

a. contribuire al finanziamento relativo all'eventuale attivazione di nuovi Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione e Master e di finanziare borse di studio in Corsi di dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dal D.M. 270/2004 e dai Regolamenti di Ateneo, aventi specifico interesse per lo sviluppo del territorio di riferimento o finalizzati alla specializzazione e qualificazione dei percorsi formativi già esistenti o programmati.

A riguardo i Consorzi, concorrono con le competenti strutture dell'Ateneo alla migliore definizione degli obiettivi formativi connessi con le proposte di istituzione di nuovi corsi;

b. finanziare o cofinanziare attività didattiche e di ricerca, manifestazioni culturali di particolare significato che richiedano specifici impegni economici secondo le modalità concordate con l'Università;

c. contribuire a sostenere le attività didattiche riconducibili alle lettere b) e d) del comma 5, art.10 del D.M. 270/2004, previa richiesta della competente struttura didattica che ne dichiari la compatibilità con gli obiettivi formativi relativi al singolo corso di laurea;

d. cofinanziare l'organizzazione di convegni e seminari volti alla pubblicazione dei risultati delle ricerche scientifiche svolte nei Poli Universitari Territoriali dell'Università degli Studi di Palermo;

e. promuovere iniziative volte all'incentivazione dei docenti che hanno trasferito la propria titolarità presso i corsi delle sedi decentrate, nel rispetto delle disposizioni in tema di stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, ed in considerazione di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio;

f. contribuire, incentivare, sviluppare e sostenere l'attività di ricerca svolta attraverso il funzionamento dei laboratori, sia in termini di attrezzature che di borse di studio che di personale tecnico aggiuntivo.

La realizzazione degli obiettivi indicati alle lettere c) e d), può essere perseguita con il sostegno finanziario di più Consorzi, ove necessario e nell'ambito della programmazione dell'Ateneo a rete.

Fra gli oneri a carico del Consorzio vanno ascritti in particolare:

1) trasferire all'Università le somme per i pagamenti relativi agli insegnamenti impartiti, con varie modalità e nel rispetto dell'art. 4 della presente Convenzione, nei singoli corsi: supplenze; contratti sostitutivi e/o integrativi; attività tutoriali, nonché le indennità di incentivazione ai sensi della lettera e) del presente articolo, con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall'art.

5. Nell'ambito del presente accordo e dei fini istituzionali delle parti, potranno essere individuate attività da svolgere presso le sedi dei poli, per le quali i Consorzi potranno, nelle forme previste dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Università, attribuire compensi ai docenti.

2) Le eventuali attività tutoriali e didattiche integrative saranno convenute preventivamente ed annualmente tra i competenti Corsi di laurea ed il Consorzio, nei limiti di bilancio di quest'ultimo, secondo criteri di rispondenza ad effettive ed indifferibili esigenze didattiche, avendo particolare riguardo agli

insegnamenti con laboratorio;

3) il trasferimento all'Università, o al Polo Universitario nel rispetto della vigente legislazione e dei Regolamenti dell'Università, dei contributi necessari al funzionamento dei corsi di studio, che saranno inseriti, per ciascun anno accademico, nei singoli piani finanziari di previsione di cui al successivo art.11 e relative, quelle convegnistiche e quelle finalizzate alla pubblicazione di studi, monografie, atti congressuali e quant'altro relative all'attività scientifica e di ricerca specifica di ogni singolo Polo;

4) il pagamento delle missioni del personale docente e non docente impegnato nell'espletamento delle attività istituzionali concordate.

All'attuazione dei punti che prevedono costi annualmente variabili, ciascun Consorzio concorre nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, fermo restando quanto previsto dall'art.9 ultimo capoverso.

ART. 3

(Reclutamento docenti)

Al fine della garanzia del rispetto dei requisiti minimi e qualificanti imposti dalle norme Ministeriali per l'attivazione dei Corsi di Studio e al fine del consolidamento delle attività didattiche e di ricerca presso ciascuna sede decentrata, ciascun Consorzio si impegna, su proposta degli organi di governo dell'Ateneo, previa deliberazione della Facoltà presso la quale il corso è incardinato, a porre in essere tutte le procedure necessarie al reperimento delle risorse necessarie per la copertura finanziaria di posti di professore ordinario, associato e di ricercatore e delle altre figure previste dalla normativa vigente, da chiamare presso i corsi di laurea della sede decentrata dell'Università di Palermo.

La copertura dei posti di ruolo per il conseguimento dei suddetti requisiti da

parte del Consorzio dovrà avvenire attraverso adeguate garanzie della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento pluriennale dei posti di ruolo necessari. Tali garanzie saranno regolate da appositi e adeguati atti.

Le modalità operative relative al presente art. 3 vengono disciplinate, a seguito della stipula della presente convenzione, con apposito "Regolamento per il reclutamento dei docenti presso i poli didattici decentrati".

ART. 4

(Supplenze e/o contratti sostitutivi d'insegnamento)

La misura dei compensi relativi alle supplenze, a carico del Consorzio, è fissata in € 900,00 per ogni CFU, importo comprensivo delle spese di trasferimento. Tale versamento non sarà dovuto per le supplenze assegnate dall'Università a titolo gratuito.

L'importo dei contratti sostitutivi d'insegnamento è pari a € 700,00 per ogni CFU, importo comprensivo delle spese di trasferimento.

Tali importi si intendono al lordo, omnicomprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione e del percipiente, ivi compresi gli obblighi previdenziali e fiscali.

ART. 5

(Incentivazione didattica)

Per i docenti che, ai sensi del comma, 3 lettera e), art.2 della presente Convenzione, trasferiscono, nella sede decentrata, la titolarità del loro insegnamento e/o ivi svolgono il proprio carico didattico istituzionale (o supplenza a titolo gratuito), si può erogare, con trasferimento all'Università una speciale indennità di incentivazione (a titolo di rimborso spese) che viene calcolata

nella misura lorda massima di € 750,00 per ogni CFU.

Per i docenti titolari nei corsi presso le sedi decentrate in seguito allo svolgimento di procedure di valutazione comparativa il cui onere finanziario ricade, integralmente o parzialmente sul Consorzio, ai fini dell'eventuale incentivazione si rinvia a quanto disposto nel regolamento per il reclutamento dei docenti presso i poli decentrati.

ART. 6

(Attività tutoriali e didattiche integrative)

Le attività di tutorato – che saranno autorizzate in funzione della disponibilità del bilancio consortile e prioritariamente garantite per le discipline con attività di laboratorio – non potranno essere superiori a 50 ore, per ciascun insegnamento e indipendentemente dal numero di tutori. Il pagamento degli aventi diritto verrà effettuato direttamente dall'Università degli Studi di Palermo a seguito di trasferimento delle relative somme da parte del Consorzio.

Il compenso dovuto per le attività di tutorato è fissato almeno nella misura minima prevista dall'art. 5 del disciplinare per i professori a contratto (approvato dal Senato Accademico nella seduta del 14.03.05), al lordo di tutte le ritenute di legge (incluse quelle a carico del percipiente).

Le attività didattiche integrative – che il Consorzio finanzia nei limiti della disponibilità di bilancio - avranno durata non superiore a 25 ore e saranno retribuite almeno al costo minimo previsto dall'art. 4 del cennato disciplinare, al lordo delle ritenute di legge (omnicomprensive degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, anche a carico del percipiente) attraverso la stipula di contratti di diritto privato con l'Università e pagate direttamente dalla stessa.

Nel rispetto del principio della prevalenza delle attività didattiche nella sede

decentrata l'Università e il Consorzio potranno concordare, in funzione di specifiche esigenze didattiche, di far svolgere alcune attività presso la sede centrale al fine di rafforzare i legami culturali tra sede centrale e poli territoriali.

ART. 7

(Rimborso delle spese di viaggio)

Il rimborso delle spese di viaggio, il cui pagamento è assicurato, direttamente dal Consorzio dopo la conclusione di ogni semestre didattico, è limitato ai docenti affidatari di supplenze e contratti d'insegnamento, non residenti nella Regione e non dipendenti dall'Università di Palermo. Il rimborso a piè di lista – nel limite massimo di € 2.000,00, salvo motivate deroghe da richiedere volta per volta e previa autorizzazione del Consorzio – potrà riguardare esclusivamente i biglietti di aereo e le spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede universitaria. I documenti giustificativi verranno presentati al Consorzio dal Centro di Gestione o, in mancanza, dal Centro Servizi di Facoltà che ne avrà accertato la corrispondenza a quanto sopra previsto.

ART. 8

(Ospitalità dei docenti)

Il Consorzio, nei limiti di disponibilità del proprio bilancio annuale, potrà garantire vitto e alloggio presso strutture convenzionate:

- a) ai docenti che svolgono insegnamenti per affidamento gratuito o per supplenza, non residenti nella provincia del consorzio;
- b) ai docenti con titolarità accademica nella sede decentrata e residenza fuori dalla provincia di riferimento, il cui budget non sia a carico del Consorzio;

c) ai docenti titolari di contratti sostitutivi, solo se residenti fuori dalla provincia sede del Consorzio;

d) ai docenti titolari di ADI finalizzate all'esercitazioni e dei laboratori di tipologia F, inseriti nei singoli manifesti degli studi.

Inoltre il Consorzio, nei limiti del proprio bilancio e previa specifica autorizzazione, si fa carico dell'ospitalità nei confronti di quelle personalità scientifiche chiamate, di volta in volta, a tenere seminari e conferenze nonché ai componenti non strutturati delle commissioni di esame di profitto e di laurea ai quali verrà altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Non è previsto il pagamento delle spese di vitto e alloggio per gli incaricati di attività tutoriale e di didattica integrativa, se non nei casi previsti di cui al precedente paragrafo d).

ART. 9

(Variazioni)

Eventuali variazioni delle voci di spesa individuate e specificate dal presente atto d'intesa potranno essere concordate tra l'Università, su richiesta di quest'ultima, e il Consorzio che le accetterà, se compatibili con le disponibilità di bilancio.

Si conviene altresì che la determinazione delle medesime voci di spesa, ove chiaramente esplicita, è indicata dalla presente convenzione nella misura massima e che il valore reale delle stesse viene, anno per anno, fissato contestualmente alla predisposizione dei piani finanziari, d'intesa tra l'Università - e, per essa, i Centri di Gestione periferici, ove presenti, o i Centri Servizi di Facoltà - e il Consorzio, sulla base delle disponibilità di bilancio di

quest'ultimo.

Restano escluse dalle variazioni ammesse dal presente articolo le previsioni obbligatorie di spesa di cui al precedente art. 3.

ART. 10

(Piani finanziari, modalità di finanziamento e rendicontazioni)

I piani finanziari relativi al funzionamento dei Corsi di laurea sono concordati, con anticipo sull'inizio di ogni accademico, ancorché in linea generale, tra il Polo Universitario Territoriale e il Consorzio. Qualora il Polo non sia attivo i piani finanziari sono concordati tra il Delegato al Decentramento e il Consorzio, sentiti i competenti Corsi di Laurea.

Nello stesso termine temporale l'Università e il Consorzio potranno concordare altre modalità di erogazione e trasferimento dei contributi all'attività didattica per il pagamento dei docenti aventi diritto.

Sulla base delle predette concordate previsioni, al fine di non creare nocumen-
to alla svolgimento dei corsi, il Consorzio provvederà entro il 1° semestre dell'E.F. di riferimento al trasferimento dell'intero contributo dovuto all'Università per il funzionamento dei singoli corsi di studio. L'Università dovrà, del pari, entro il 31 dicembre dell'E.F. successivo a quello di riferimento provvedere alla relativa rendicontazione delle somme ad essa trasferite. Qualora la predetta rendicontazione non avvenisse nei tempi concordati, il Consorzio non provvederà al finanziamento per l'E.F. successivo fino alla regolarizzazione della suddetta rendicontazione. Le somme non impegnate o comunque non utilizzate alla fine di ogni esercizio finanziario dovranno essere restituite ai Consorzi, ovvero utilizzate per attività integrative previa autorizzazione da parte del Consorzio.

Il Consorzio procederà all'esame e all'approvazione di ogni singolo rendiconto e, qualora non risulti dimostrata l'effettiva utilizzazione e destinazione alle finalità previste per i contributi erogati, verrà disposta dallo stesso Consorzio la revoca parziale o totale dell'erogazione, previa contestazione all'Università che potrà proporre le proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla cennata contestazione. Qualora l'Università non avesse ottemperato al dettato della convenzione in atto, è tenuta a restituire al Consorzio la somma oggetto della revoca.

Nel caso in cui una somma inserita nel rendiconto risulti già altrimenti finanziata da altri Enti sarà disposto dal Consorzio il recupero del relativo importo che verrà rimborsato dall'Università.

Nelle sedi decentrate in cui è attivo il Polo Universitario Territoriale potrà essere redatta apposita convenzione integrativa che disciplina in maniera specifica le modalità di finanziamento e di rendicontazione.

Ai fini dei relativi finanziamenti, eventuali ulteriori iniziative di ricerca o sperimentazione dovranno essere, volta per volta, e con congruo anticipo, proposte dai competenti Corsi di laurea al Consorzio che ne curerà il finanziamento, totale o parziale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Da parte sua, l'Università trasferirà ai Centri di Gestione, ove presenti, le quote dei contributi di Facoltà ed impegnerà il CUS a promuovere, nelle sedi decentrate, attività sportive riservate agli studenti del locale Polo Universitario Territoriale.

Al fine di rendere tempestivamente disponibili i contributi di cui trattasi, l'Università si impegna a trasferire ai Centri di Gestione, entro il 1° bimestre di ogni anno e salvo conguaglio, il saldo relativo all'anno accademico in cor-

so.

Il Consiglio del Centro di Gestione, ove presente, è integrato dal Presidente del Consorzio o suo delegato, che partecipa alle sedute del Consiglio di Gestione del Centro aventi ad oggetto l'esame del bilancio di previsione e consuntivo. Pariteticamente, il Direttore del Centro di Gestione o suo delegato partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Consorzio aventi ad oggetto l'esame del bilancio di previsione e consuntivo.

Laddove non sia operante il Centro di Gestione, le quote dei contributi di Facoltà, relative agli studenti presenti nelle sedi decentrate, saranno destinate dall'Università, con apposita e separata voce, ai Centri Servizi delle Facoltà interessate che li utilizzeranno nell'interesse delle sedi decentrate, trasmettendo la relativa rendicontazione, per opportuna conoscenza, al Consorzio.

ART. 11

(Beni inventariabili)

Gli acquisti di attrezzature, strumentazioni tecnico-scientifiche e libri – e, in ogni caso, di tutti quei beni che, per loro natura e destinazione, siano inventariabili – saranno effettuati di norma dall'Università, attraverso il proprio Centro di Gestione periferico, ove presente, o, in mancanza, attraverso i Centri Servizi di Facoltà.

Il Consorzio potrà provvedere, sulla base di precise indicazioni da parte dei singoli Corsi di laurea, alla fornitura diretta di attrezzature e impianti, con particolare riferimento ai beni il cui importo superi singolarmente la somma di € 25.000,00. Le predette attrezzature si intenderanno di proprietà del Consorzio e concesse in uso all'Università fino al permanere delle esigenze che ne hanno motivato l'acquisto.

ART. 12

(Segreterie studenti e servizi)

L'Università e il Consorzio, sulla base di appositi e separati atti convenzionali, s'impegnano, per le parti di reciproca competenza, a potenziare e sviluppare l'attività delle segreterie studenti esistenti presso i Poli didattici decentrati.

E' necessario procedere, pertanto, ad una rivisitazione delle norme convenzionali esistenti in relazione sia ai compiti da svolgere che alle funzioni di coordinamento che dovranno essere svolte dal responsabile amministrativo del Polo didattico, come analogamente previsto nel precedente art. 2.

Inoltre, il Consorzio, con il supporto degli Enti preposti e delle istituzioni locali, si impegna a ricercare ed adottare idonee iniziative in materia di residenzialità studentesca, di mensa universitaria e di miglioramento delle strutture e delle infrastrutture a servizio del Polo universitario.

ART. 13

(Vigenza e norme finali)

La presente convenzione nova i precedenti accordi intercorsi tra le Parti e si applica a tutti i corsi di laurea attivati presso le sedi decentrate dell'Ateneo all'atto della sua avvenuta sottoscrizione, salvo diversa esplicita dichiarazione consensuale.

I suddetti corsi di laurea sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente Convenzione. I Consorzi mantengono gli impegni già assunti, in vigenza dei precedenti rapporti, in ordine alle assunzioni dei docenti.

L'istituzione di nuovi corsi di laurea è comunque soggetta alla preventiva sottoscrizione di atti d'intesa aggiuntivi.


La presente convenzione ha durata quinquennale e decorre dall'avvenuta sottoscrizione delle Parti.

Qualsiasi aggiunta o modifica da apportare alla presente convenzione avrà luogo previo accordo tra le parti e per iscritto.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Palermo.


Il Rettore

(Prof. Roberto Lagalla)




Il Presidente del Consorzio Universitario di Agrigento

(Prof. Joseph Mifsud)




Il VicePresidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta

(Prof. Claudio Torrìsi)



Il Presidente del Consorzio Universitario di Palermo

(Prof. Giuseppe Frisella)



Il VicePresidente del Consorzio Universitario di Trapani

(Prof. Giovanni Curatolo)

